

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 38

27° anno

9 febbraio 1984

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 323/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 324/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 325/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 326/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
* Regolamento (CEE) n. 327/84 della Commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	9
Regolamento (CEE) n. 328/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica Centrafricana a titolo di aiuto alimentare	12
Regolamento (CEE) n. 329/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi a Grenada a titolo di aiuto alimentare	18
Regolamento (CEE) n. 330/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	20
Regolamento (CEE) n. 331/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	22
Regolamento (CEE) n. 332/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato	24

(segue)

Sommario (<i>segue</i>)	
Regolamento (CEE) n. 333/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 334/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	27
Regolamento (CEE) n. 335/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83	29
Regolamento (CEE) n. 336/84 della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventunesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83	30
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Commissione	
84/65/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « I.L. — Atomic Absorption Spectrophotometer, model IL 951 with Atomizer, model IL 655 CTF » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	31
84/66/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Thermo Electron — Analyzer, model 543 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	33
84/67/CEE :	
Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79	34
84/68/CEE :	
Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la cinquantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81	36
84/69/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1984, recante modifica della decisione 83/96/CEE che autorizza l'Irlanda e il Regno Unito ad adottare a titolo provvisorio disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di Dendroctonus micans	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 323/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 febbraio 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	94,38
10.01 B II	Frumento duro	128,83 ^{(1) (2)}
10.02	Segala	91,14 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	62,35
10.04	Avena	75,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	61,84 ^{(2) (3)}
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	25,43 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	75,95 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	146,82
11.01 B	Farine di segala	142,25
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	213,26
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	156,69

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 febbraio 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	2,90
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	4,93
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	6,20	6,20	12,32
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	8,78	8,78
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	6,56	6,56
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	7,64	7,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 325/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 265/84⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	(ECU/t) ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso : B. altro : I. Risone o riso semigreggio : a) Risone : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi b) Riso semigreggio : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi II. Riso semilavorato o riso lavorato : a) Riso semilavorato : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi b) Riso lavorato : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi III. Rotture		

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 326/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984**

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2455/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 266/84⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	(ECU/t)		
			1° term.	2° term.	3° term.
2	3	4	5		
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 327/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1984**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

ALLEGATO

Ru-brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	996	176,50	48,61	149,31	15,75	29 852	54,84	12,40
1.12	07.01-21 07.01-22	07.01 B I	Cavolfiori	6 224	1 102,28	303,61	932,51	98,37	186 432	342,49	77,44
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	659	116,72	32,15	98,74	10,41	19 741	36,26	8,20
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 872	331,66	91,35	280,58	29,59	56 095	103,05	23,30
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	6 870	1 216,74	335,13	1 029,34	108,58	205 791	378,06	85,48
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 388	245,94	67,74	208,06	21,94	41 597	76,42	17,27
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	10 188	1 804,44	497,01	1 526,52	161,03	305 191	560,67	126,76
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	6 087	1 078,05	296,93	912,01	96,21	182 334	334,96	75,73
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	2 262	400,68	110,36	338,97	35,75	67 768	124,49	28,14
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	2 389	426,91	119,00	357,25	37,70	70 346	133,20	30,02
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 368	950,70	261,85	804,27	84,84	160 794	295,39	66,79
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	1 256	222,59	61,31	188,31	19,86	37 648	69,16	15,63
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	4 851	859,13	236,63	726,80	76,67	145 307	266,94	60,35
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	1 232	218,63	60,33	184,35	19,46	36 547	67,81	15,26
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	42 230	7 479,13	2 060,04	6 327,20	667,47	1 264 967	2 323,89	525,44
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	27 245	4 830,67	1 332,63	4 075,23	430,00	811 466	1 498,21	336,24
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2 004	354,93	97,76	300,26	31,67	60 030	110,28	24,93
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 901	513,78	141,51	434,65	45,85	86 897	159,64	36,09
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	3 566	631,65	173,98	534,37	56,37	106 834	196,26	44,37
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	44 408	7 965,69	2 210,49	6 651,74	700,33	1 317 180	2 474,71	549,40
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 367	242,10	66,68	204,82	21,60	40 948	75,22	17,00
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	3 662	648,62	178,65	548,72	57,88	109 704	201,53	45,56
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanze (Solanum melongena L.)	3 570	632,25	174,14	534,87	56,42	106 935	196,45	44,41
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	2 953	523,06	144,07	442,50	46,68	88 467	162,52	36,74
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 461	435,86	120,05	368,73	38,89	73 718	135,42	30,62
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	4 121	729,83	201,02	617,42	65,13	123 438	226,77	51,27
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 165	383,56	105,64	324,48	34,23	64 873	119,17	26,94
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 014	533,71	147,70	450,27	47,65	89 453	165,59	37,38
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	7 046	1 247,92	343,72	1 055,72	111,37	211 065	387,75	87,67
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	8 429	1 492,91	411,20	1 262,97	133,23	252 500	463,87	104,88
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	1 679	297,44	81,92	251,62	26,54	50 307	92,42	20,89

Ru-brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 359	240,73	66,30	203,66	21,48	40 716	74,80	16,91
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	903	160,09	44,09	135,43	14,28	27 077	49,74	11,24
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkins e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Montreal e satsuma	1 449	256,76	70,72	217,21	22,91	43 427	79,78	18,03
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkins	1 356	240,63	66,69	202,69	21,44	40 303	74,73	16,83
2.60.3	08.02-28	ex 08.02 B I	— Clementine	1 881	333,17	91,77	281,86	29,73	56 351	103,52	23,40
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	3 144	556,88	153,38	471,11	49,69	94 187	173,03	39,12
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 367	242,26	66,72	204,95	21,62	40 974	75,27	17,02
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 485	263,13	72,47	222,60	23,48	44 505	81,76	18,48
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	3 196	566,01	155,90	478,83	50,51	95 731	175,87	39,76
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	6 949	1 230,83	339,01	1 041,26	109,84	208 174	382,44	86,47
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3 193	566,65	156,35	477,79	50,45	94 722	175,75	39,56
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 555	452,65	124,67	382,93	40,39	76 558	140,64	31,80
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 481	616,50	169,81	521,55	55,01	104 271	191,55	43,31
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7 081	1 254,09	345,42	1 060,93	111,92	212 107	389,66	88,10
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	10 292	1 822,84	502,08	1 542,09	162,67	308 302	566,38	128,06
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	11 661	2 065,21	568,84	1 747,13	184,30	349 295	641,69	145,08
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 080	732,78	203,58	612,17	64,66	120 536	227,85	52,11
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	7 984	1 414,06	389,48	1 196,26	126,19	239 164	439,37	99,34
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	14 818	2 624,29	722,83	2 220,09	234,20	443 853	815,41	184,36
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	7 285	1 306,73	362,62	1 091,18	114,88	216 076	405,96	90,12
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	567	100,79	27,87	85,12	8,98	16 894	31,23	7,10
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	4 386	776,82	213,96	657,17	69,32	131 386	241,37	54,57
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	5 136	909,63	250,55	769,53	81,18	153 849	282,63	63,90
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	16 962	3 004,15	827,46	2 541,45	268,10	508 100	933,44	211,05
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	3 040	544,55	151,99	455,95	48,11	89 991	170,83	37,77

**REGOLAMENTO (CEE) N. 328/84 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1984**

**relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica Centrafricana
a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 000 tonnellate di cereali alla Repubblica Centrafricana a titolo del programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è opportuno prevedere una fornitura consegnata a destinazione, tenuto conto dell'utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, vista la necessità di recare rapidamente l'aiuto, è necessario far ricorso a una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che ciò vale segnatamente per il modo di presentazione delle offerte, il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte del contraente e il controllo di conformità delle merci prima dell'imbarco;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo il contraente deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento al contraente può aver luogo soltanto se sono fornite determinate prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che sembra necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si assume le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui all'allegato suddetto, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura del prodotto è assegnata mediante una procedura di trattativa privata. L'organismo d'intervento incaricato di attuarla conclude il contratto, dopo aver messo in concorrenza più offerenti, sulla base delle condizioni meno onerose rispetto ai prezzi praticati sul mercato.

3. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione copia del contratto a trattativa privata concluso.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Articolo 2

1. L'offerta del concorrente è valida soltanto se reca :
- il riferimento al presente regolamento ;
 - il nome e l'indirizzo del concorrente ;
 - l'indicazione di un solo porto d'imbarco scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi di alto mare ;
 - l'importo offerto espresso per tonnellata di prodotto nella moneta dello Stato membro dal quale dipende l'organismo d'intervento di cui all'articolo 1. Tale importo comprende le spese di scarico e di immagazzinamento nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I ;
 - separatamente, l'importo delle spese per il trasporto marittimo e per il trasporto terrestre sino al luogo di destinazione finale ;
 - l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente si impegna, qualora sia dichiarato contraente a trattativa privata, ad espletare le formalità doganali di esportazione.
2. Inoltre, l'offerta è valida soltanto se è corredata dell'impegno dell'offerente, qualora sia designato contraente a trattativa privata,
- di adempiere ai propri obblighi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ;
 - di costituire la cauzione di cui all'allegato I. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro dal quale dipende l'organismo d'intervento ;
 - di chiedere nel più breve termine un titolo di esportazione conforme all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (¹) ;
 - di fare eseguire il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore dei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Per il confronto delle offerte, ogni offerta viene eventualmente corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a importi compensativi monetari negativi ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a importi compensativi positivi.

(¹) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

2. Se del caso, l'importo compensativo monetario è convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è aperta la procedura, applicando :

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima costatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie « C ».

Articolo 4

1. Il contraente conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di immagazzinamento a destinazione. Egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. Il contraente assume a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce, in particolare quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa viene effettivamente scaricata e consegnata nel luogo di destinazione finale.

3. Il contraente comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di carico, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo di destinazione finale e la presunta data d'arrivo della merce in tal luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che li trasmette immediatamente alla Commissione.

Il contraente informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo di destinazione finale almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del carico nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico del contraente a trattativa privata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. Il contraente e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno un valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, il contraente deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione. Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna tranne il caso in cui ciò sia dovuta a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II, vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento al contraente è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta, aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito applicando il metodo definito all'articolo 3, paragrafo 2.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato al contraente dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio al contraente un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e dietro costituzione di una cauzione di un importo pari a quello dell'acconto.

La cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 8

1. La cauzione costituita ai sensi dell'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento, su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché il contraente fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 9

Se il contraente deve sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, il contraente assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione :** 1983.
2. **Beneficiario :** Repubblica Centrafricana.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Bangui.
4. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 730 t (1 000 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
umidità : massimo 14 % ;
tenore in proteine : minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca) ;
tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
- 10 **Condizionamento :**
 - in sacchi nuovi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 grammi ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« FARINE DE FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** reso destinazione Bangui, magazzini della SICPAD a Bangui, via Duala.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** trattativa privata.
14. **Periodo d'imbarco :** 15 febbraio — 15 marzo 1984.
15. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.

Nota :

Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il cocontraente fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II**CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :
(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

 — alla rinfusa :

 — in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

 — contrassegnati (iscrizione) :

 — numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 328/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/84 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1984
relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi a Grenada a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 500 tonnellate di

cereali a Grenada a titolo del programma di aiuto alimentare per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1983.
2. **Beneficiario :** Grenada.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Grenada.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale :** 173 tonnellate (500 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7^e (telex 270 807).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - roture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani violati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi⁽¹⁾ ;
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 500 grammi o sacchi di polipropilene ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
• RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GRENADA •
11. **Porto d'imbarco :** Pointe-à-Pitre.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Saint-George's.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco :** entro il 15 febbraio 1984.
16. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il cocontraente fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 330/84 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1984
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2866/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 253/84⁽⁴⁾ ;
considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1984/1985 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1984, per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1984/1985 ; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1984/1985 sarà noto ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1984 per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 9 febbraio 1984, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1984/1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1984, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,151
ex 12.01	Semi di girasole	17,480

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		febbraio 1984	marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,151	8,671	8,816	8,816	8,503	3,790 (*)
ex 12.01	Semi di girasole	17,480	18,580	16,946	16,821	16,821	—

(*) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 331/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commiss-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

*Per la Commissione**Poul DALSAGER**Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg (')]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	43,189
ex 12.01	Semi di girasole	43,305

[ECU/100 kg (')]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		febbraio 1984	marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	43,189	43,189	43,564	43,564	43,877	43,940
ex 12.01	Semi di girasole	43,305	42,820	44,454	44,579	44,579	—

(') I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,24184	DM
1 ECU =	2,52595	Fl
1 ECU =	44,9008	FB/Flux
1 ECU =	6,87456	FF
1 ECU =	8,14104	Dkr
1 ECU =	0,725690	£ (Irl.)
1 ECU =	0,565227	£ (GB)
1 ECU =	1 362,81	Lit
1 ECU =	81,8813	Dra

REGOLAMENTO (CEE) N. 332/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1984

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾ ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in prove-

nienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare ;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare ;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO**Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame**

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	<p>Volatile morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Galli, galline e polli : <ul style="list-style-type: none"> a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » 15,00 origine : Iugoslavia o Spagna b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » 15,00 origine : Iugoslavia o Spagna c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » 15,00 origine : Iugoslavia o Spagna II. Anatre : <ul style="list-style-type: none"> a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » 5,00 origine : Ungheria b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » 5,00 origine : Ungheria c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » 5,00 origine : Ungheria IV. Tacchini : <ul style="list-style-type: none"> a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % » 10,00 origine : Ungheria o Iugoslavia b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % » 10,00 origine : Ungheria o Iugoslavia B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : <ul style="list-style-type: none"> II. non disossate : <ul style="list-style-type: none"> a) Metà o quarti : <ul style="list-style-type: none"> 1. di galli, galline e polli 15,00 origine : Iugoslavia o Spagna 2. di anatre 5,00 origine : Ungheria 		

**REGOLAMENTO (CEE) N. 333/84 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1984**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 316/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 16.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	41,39 35,36 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 267/84⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 317/84⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 267/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 267/84 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	34,35 35,21 31,60 (*) 31,21 (*)	0,3435

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 335/84 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1984**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 37,402 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 336/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventunesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1882/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio (³), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1882/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1882/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 32,780 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

(³) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « I.L. — Atomic Absorption Spectrophotometer, model IL 951 with Atomizer, model IL 655 CTF » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/65/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 luglio 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « I.L. — Atomic Absorption Spectrophotometer, model IL 951 with Atomizer, model IL 655 CTF » — ordinato il 24 novembre 1981 e destinato a essere utilizzato per la valutazione di contaminati presenti nell'ambiente e nei liquidi biologici in seguito all'esposizione dell'organismo e per la determinazione di tutti gli elettroliti a livello di sangue, urine e tessuti che possono essere modificati

dalla somministrazione di alcuni farmaci — debba essere considerato o no un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofotometro abbinato ad un atomizzatore ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità a riguardo di alcuni elementi quali ad esempio il piombo, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso in particolare dell'apparecchio « SP 9 with PU 9090 and PU 9095 » costruito dalla ditta « PYE Unicam Ltd, York Street, Cambridge CBI 2PX/UK »,

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « I.L. — Atomic Absorption Spectrophotometer, model IL 951 with Atomizer, model IL 655 CTF », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 22 luglio 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Thermo Electron — Analyzer, model 543 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/66/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 luglio 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Thermo Electron — Analyzer, model 543 », ordinato il 9 novembre 1981 e destinato a essere utilizzato per la misura quantitativa di composti nitrosati ad attività cancerogena, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la

precisione dell'analisi organica, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Thermo Electron — Analyzer, model 543 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 22 luglio 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 1984

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(84/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (³), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/83 (⁵), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro, o sia deciso di non dar corso alla gara; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della settantesima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sottoindicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settantesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 gennaio 1984, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue:

(ECU/100 kg di burro)

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	115,00	267,00
	Inferiore a 82 %	112,00	267,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	200,00	174,00
	Inferiore a 82 %	—	—

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(²) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.(³) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.(⁴) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.(⁵) GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 1984

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la cinquantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(84/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/83 (⁴), gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che per il burro e per il burro concentrato sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro, o che sia deciso di non dar

corso alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della cinquantottesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantottesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 gennaio 1984, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) *per il burro:*

(ECU/100 kg di burro)		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	235,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	229,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	150,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(³) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

(⁴) GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

b) *per il burro concentrato:*

(ECU/100 kg di burro concentrato puro)

Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	302,00	330,00
Formula B	200,00	220,00

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1984

recante modifica della decisione 83/96/CEE che autorizza l'Irlanda e il Regno Unito ad adottare a titolo provvisorio disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di *Dendroctonus micans*

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata ultimo dalla direttiva 81/7/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, nell'ambito del regime fitosanitario della Comunità, l'Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati dalla decisione 83/96/CEE⁽³⁾ della Commissione ad esigere dagli altri Stati membri determinate garanzie complementari a quelle fornite dalle disposizioni comunitarie generali per premunirsi contro l'introduzione del *Dendroctonus micans* tramite piante di conifere, a causa dell'evoluzione recente dell'incidenza e della propagazione di questo organismo sulla Comunità;

considerando che tale autorizzazione era stata concessa in attesa che le garanzie comunitarie venissero rafforzate mediante modifica della direttiva 77/93/CEE, per un periodo limitato che scade il 31 gennaio 1984;

considerando che persistono ancora le condizioni che hanno giustificato questa autorizzazione e che un

emendamento appropriato della direttiva suddetta è stato proposto dalla Commissione, ma non ancora adottato dal Consiglio;

considerando che occorre quindi prorogare ulteriormente tale autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 83/96/CEE, la data del 31 gennaio 1984 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1985.

Articolo 2

L'Irlanda e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 61 dell'8. 3. 1983, pag. 20.

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo raggruppamento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padroni sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

